

COMMISSIONE DI STUDIO

CDC

“Organizzazione del lavoro e informatizzazione”

Oggetto: relazione sullo stato della Informatizzazione giudiziaria.

**Introduzione**

La scelta dell’ANM di dedicare uno studio al settore dell’informatica giudiziaria deriva dalla constatazione che le numerose e pervasive innovazioni che hanno riguardato lo svolgimento del processo civile e, in parte, di quello penale hanno determinato una profonda modifica dell’esercizio della giurisdizione.

L’introduzione dell’obbligatorietà del Processo civile telematico (PCT) e l’esistenza di piccole parti di “processo penale telematico” hanno messo in luce la non “neutralità” degli strumenti assegnati agli uffici giudiziari e fatto riflettere sulla necessità di governarne l’utilizzo alla luce dei valori costituzionali del giusto processo e dell’autonomia ed indipendenza della magistratura.

In questo scenario non si può fare a meno di evidenziare che le peculiarità del mondo giudiziario, non riscontrabili in nessun altro contesto lavorativo/organizzativo pubblico, rendono oltremodo complesso declinare il binomio giustizia – informatizzazione: l’esistenza del sistema “duale” Ministero Giustizia – CSM, riconducibile alle previsioni costituzionali, la variegata pluralità di attori coinvolti nei flussi di attività processuali civili e penali rende il settore giustizia un “unicum”, in cui l’elaborazione dell’informatizzazione rende necessario il ricorso, sia nella fase di analisi che in quella di progettazione, a molteplici e diverse professionalità.

Lo scopo del presente documento è quindi quello di porre le basi per una riflessione comune della magistratura sul “giusto processo telematico” intendendo per tale un processo in cui anche la proceduralizzazione tecnologica dell’agire dei giudici sia ideata, praticata e gestita nel rispetto dei principi costituzionali.

Ed anche se si è ben consapevoli che la scelta dell’E-justice è strettamente collegata, tra le altre, alle due principali criticità che da tempo affliggono gli uffici giudiziari, ovvero la durata del processo e la gestione delle risorse umane e materiali, è opinione dell’Associazione Nazionale Magistrati che la indubbia rilevanza dei bisogni sottesi non può comportare il sacrificio dei principi cardine previsti dalla Carta fondamentale, primo fra tutti quello dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.

Tale esigenza è oggi ancor più attuale del passato, poiché se negli anni scorsi gli applicativi ministeriali sono stati esclusivamente a servizio del settore più propriamente amministrativo delle attività giudiziarie – ragione per la quale è maturata una, non sempre giustificata, estraneità culturale a questi temi da parte della magistratura - oggi, evidentemente, la situazione è radicalmente cambiata.

All'indomani della introduzione della obbligatorietà del PCT e dell'introduzione, in settori sempre più numerosi, di parti dell'elaborando PPT, l'indifferenza rispetto ad un processo di innovazione in corso che assume carattere di elevata pervasività nel lavoro quotidiano dei magistrati e che appare chiaramente irrefrenabile, non è più né una posizione giustificata né utile.

Quest'anno, a differenza di quanto accaduto nei precedenti elaborati, l'ANM ha ritenuto di dedicare maggiore attenzione al settore penale proprio perché per tale ambito è in corso l'elaborazione dell'architettura logico funzionale del processo penale telematico.

### **Gli uffici di merito**

#### **Settore civile**

Per quanto riguarda il **settore civile** a partire dal 30 giugno 2014 il processo telematico è una realtà che ha determinato non solo la dematerializzazione del fascicolo, ma ha imposto una radicale rivoluzione della giustizia civile italiana, con un ripensamento dei ruoli del giudice, dell'avvocato, del cancelliere, degli strumenti e di tutta l'amministrazione della giustizia.

I magistrati sono chiamati a gestire gli strumenti telematici e a trascorrere molte ore al computer, per lo studio e la redazione degli atti.

L'idea di fondo che ispira il processo civile telematico va senza dubbio condivisa in quanto la informatizzazione del processo consente alla giustizia di essere al passo con i tempi in un mondo sempre più informatizzato e comporta benefici per tutti gli operatori.

Al magistrato consente una maggiore consapevolezza dell'intero ruolo, il deposito anche a distanza dei provvedimenti e l'esame dei documenti e degli atti endoprocessuali senza l'onere del trasporto, garantendo così una più efficiente programmazione del lavoro e delle priorità.

All'avvocato consente di inviare gli atti dal proprio studio e di ricevere nell'immediatezza provvedimenti e verbali di udienza, con risparmio di tempi, risorse ed energie.

Al cancelliere consente di velocizzare gli adempimenti grazie al raccordo immediato con il giudice e con l'avvocato.

L'introduzione del processo civile telematico, ovvero la digitalizzazione del processo civile che consenta a tutte le parti del sistema giudiziario civile la produzione, il deposito, la notifica e la consultazione attraverso strumenti telematici dei documenti giudiziari in formato elettronico, ha indubbiamente prodotto un considerevole risparmio economico per l'Amministrazione mediante

invio, da parte degli uffici giudiziari italiani, delle comunicazioni di Cancelleria a mezzo posta elettronica certificata, con abolizione di quelle cartacee.

E' innegabile, inoltre, che lo sviluppo del processo telematico ponga rimedio a tutti i problemi derivanti da deperibilità della carta, possibilità di smarrimento di singoli atti o fascicoli, eventualità che si deteriorino fogli o parti di essi, o che inchiostri non indelebili si scoloriscano, facilità di manomissione o alterazione dolosa dei supporti cartacei e dei loro contenuti, casi non esattamente rari e che hanno un impatto estremamente negativo, oltre che sui tempi del processo, anche sulla sua stessa regolarità.

Non va poi sottovalutata l'ingente diminuzione dei costi dell'archiviazione dei fascicoli, in quanto la conservazione di migliaia di fascicoli e di centinaia di registri, formati ogni anno in ciascun Tribunale, richiede investimenti notevoli per lo spazio necessario alla loro conservazione.

Ai benefici, tuttavia, si affiancano diversi aspetti critici ancora non risolti, che saranno di seguito trattati, a distanza di quasi otto anni dalla sua introduzione, che ne riducono l'efficienza e provocano resistenze da parte dei magistrati.

#### Performance dei sistemi **SICID e SIECIC**

Allo stato risulta generalizzato l'utilizzo dell'applicativo SICID e SIECIC per la gestione dei processi civili del contenzioso ordinario e fallimentare ed esecuzione mobiliare ed immobiliare, con valore legale ed esclusivo.

Sono stati soppressi la maggior parte dei registri cartacei, fatta eccezione di quelli per i quali non esiste una procedimentalizzazione informatica come ad esempio il registro dei testamenti, degli atti trasmessi all'Agenzia delle Entrate, alla Procura della Repubblica in merito alla Negoziazione assistita nei procedimenti di separazione tra i coniugi (come da direttiva del Ministero).

Se da una parte si è trattato dunque certamente di un grande passo avanti per l'efficienza del sistema giustizia e per tutti i suoi protagonisti, le attuali esperienze dimostrano, tuttavia, che vi sono ancora numerosi ostacoli in termini di piena efficienza del processo civile telematico.

In primo luogo permangono difficoltà di gestione delle procedure telematiche di invio ed accettazione degli atti giudiziari, da parte sia degli utenti esterni (avvocati), che interni (magistrati, cancellerie); pur essendo diminuiti i casi di malfunzionamento o interruzione del sistema, si riscontra spesso tuttavia, in concomitanza con gli aggiornamenti dell'applicativo Consolle del Magistrato, l'insorgere di gravi disfunzioni, che richiedono per la loro risoluzione lunghi tempi di attesa in funzione del rilascio di nuovi aggiornamenti correttivi.

Non risulta, inoltre, ancora entrato a regime il sistema di assegnazione degli affari tramite l'applicativo Consolle del Presidente, che consentirebbe un indubbio snellimento nelle procedure di distribuzione dei procedimenti.

Difficoltà non trascurabili derivano poi dal mancato coordinamento tra le regole del codice di rito e la nuova normativa sul processo civile telematico ed in particolare dalla mancata riforma delle regole che disciplinano il processo poiché il sistema telematico ed il suo utilizzo non possono riprodurre semplicemente i formalismi delle diverse procedure codicisticamente previste; non è raro riscontrare difficoltà, per Giudici ed Avvocati, nel comprendere le cause del mancato esito positivo dell'invio telematico delle comunicazioni da parte degli uffici o degli atti degli utenti esterni al fine di provvedere, ad esempio, alla rimessione in termini della parte incorsa incolpevolmente in decadenze.

Profilo comune, sia ad utenti interni (magistrati e cancellerie) che esterni, sono poi le difficoltà riscontrate nell'utilizzo del *software* per la creazione degli atti telematici e per la loro accettazione in via telematica; sono, infatti, ancora numerose le lacune e le imperfezioni che presentano gli applicativi ed è diffusamente avvertita la necessità dell'introduzione di un nuovo applicativo, semplice da utilizzare, intuitivo, in *cloud* (che ne consenta l'utilizzo con agevole accesso su ogni postazione informatica) e soprattutto che abbia un supporto tecnico qualificato.

Va posta in evidenza, infatti, la necessità di un'adeguata organizzazione di mezzi e persone che possa supportare i Giudici ed i cancellieri nel loro quotidiano lavoro "telematico", laddove siano necessarie cognizioni tecniche, e che presidi lo scambio degli atti, gestendo tutti gli aspetti problematici e fornendo loro tempestiva soluzione, ma ciò non è stato ancora pienamente assicurato; attualmente, infatti, ancora si riscontra, soprattutto nei Tribunali di piccola/media grandezza, una grave carenza nell'assistenza tecnica con estrema lentezza nei tempi di intervento.

E' ineludibile quindi l'esigenza di un'effettiva risoluzione di tali criticità, adeguando il sistema informatico in uso ai sistemi informatici oggi esistenti ed eliminando le gravi carenze di organico nell'assistenza tecnica.

Va sollecitata l'attivazione anche presso i Giudici di Pace e la Corte di Cassazione del processo civile telematico, risultando ormai indifferibile il completamento del processo di telematizzazione processuale per tutti gli stati e gradi di giudizio.

Allo stato si segnala, infine, la grave penuria di tessere smart card per la firma digitale da utilizzare con consolle del magistrato, a cui il Ministero da mesi non ha posto rimedio. Giova evidenziare che in mancanza di smart card, il magistrato non può utilizzare il programma consolle e non può procedere al deposito dei provvedimenti ed allo studio dei fascicoli i cui atti sono stati depositati telematicamente.

Va infine segnalato un dato positivo, ossia la recentissima implementazione del sistema informatico SICID per consentire al Pubblico Ministero l'accesso al fascicolo telematico – finora tale possibilità gli era preclusa, con la conseguenza che sia la lettura degli atti che il deposito di memorie od istanze doveva avvenire per via cartacea – ed è di questi giorni il piano di diffusione e formazione della importante modifica evolutiva.

### **Settore penale**

Discorso a parte richiede invece la informatizzazione del **settore penale**, in cui l'alfabetizzazione informatica si è svolta per lungo tempo in maniera disordinata e senza alcuna linea definita.

Il settore penale è stato per molti anni “figlio di un dio minore”: le incertezze ed i frequenti ripensamenti ministeriali sulle linee operative da seguire non hanno contribuito a creare una uniformità di percorso tra il civile ed il penale.

La mancanza di una strategia complessiva del Ministero ha determinato la proliferazione di numerosi sistemi autogestiti negli uffici giudiziari che hanno dato vita a modalità d'azione molto disomogenee anche in relazione ad attività fondamentali quali la tenuta dei registri.

Tra il 2010 ed il 2014 sono stati fatti dei piccoli passi, che hanno consentito di giungere lentamente al “mosaico” esistente.

L'impegno del ministero anche nel settore penale è mutato significativamente: oggi si assiste ad un nuovo e diverso governo dell'esistente e ad un palese sforzo per preservarlo e migliorarlo fin quando non vi sarà la realizzazione del futuro processo penale telematico.

Il Processo Penale Telematico, infatti, come noto, non è ancora stato oggetto di una specifica previsione normativa, ad eccezione di quanto previsto dal d.l. 179/2012 (art. 16, comma 9 lett. c) bis), che ha introdotto l'obbligatorietà delle notifiche penali telematiche a persona diversa dall'imputato.

Allo stato l'unico sistema obbligatorio, sulla scorta della circolare 204354/29016 del Ministero della Giustizia, è il SICP, registro unico nazionale per il processo di cognizione. L'adozione di tutti gli ulteriori sistemi, anche di quelli considerati ufficiali dalla DGSIA, come il gestore documentale TIAP, è rimessa alla spinta innovativa dei singoli uffici giudiziari.

I sistemi attualmente in uso nel settore penale di merito sono innanzitutto costituiti dalla “galassia” SICP, con i diversi moduli, REGEWEB (registro), Atti & Documenti (che consente di estrarre i dati dal registro per la redazione dell'atto e consente a tutti i soggetti che nelle fasi successive dovranno redigere un atto di utilizzare i dati e i capi di imputazione di volta in volta inseriti), AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale), BDMC (Banca Dati delle Misure Cautelari personali), Casellario giudiziale, Portale delle notizie di reato, Consolle del magistrato – con i sottosistemi

Scadenario, Agenda, Calendar (per la gestione dei turni e udienze della Procura), Giada (per le assegnazioni dei processi al dibattimento) – ed infine l’estrattore statistico. SIRIS rappresenta invece “storico” derivante dalle migrazioni di fascicoli dai precedenti registri che consente le interrogazioni puntuali delle basi dati.

Oltre a Sicp con i suoi moduli vi è il già citato sistema documentale TIAP - scelto nell’anno 2016 dalla Dgsia quale unico gestore documentale ufficiale per il quale sono in corso significative evoluzioni (in particolare, lo sviluppo per gli uffici di secondo grado, una prima integrazione con il SICP, la disponibilità delle copie degli atti per gli avvocati tramite Portale dei Servizi Telematici) - nonché i sistemi SIAMM, SIES, SIGMA, SNT.

Sono inoltre in via di dispiegamento i sistemi SITMP (per le misure di prevenzione), il Big Hawk (progetto il cui obiettivo è la costruzione di motori di ricerca di supporto alle indagini), SIVAG (sistema di gestione dei veicoli o beni in custodia in relazione ai custodi giudiziari) realizzati con fondi per le sole regioni obiettivo, assoggettati a un periodo di latenza di cinque anni nella diffusione nazionale.

L’attuale carattere frastagliato del panorama dell’informatizzazione penale, che evidentemente, non facilita l’attività degli utenti, anzi spesso li disorienta, rende prioritario ed urgente in questo settore un’opera di razionalizzazione che garantisca sia la maggiore integrazione/interoperabilità possibile tra i sistemi informatici che la loro diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale.

## **Funzionamento e performance dei sistemi SICP**

Al momento l’ossatura del processo penale telematico è costituito dal registro informatizzato unico SICP diffuso in tutti gli uffici giudiziari nazionali, che ha sostituito la pluralità di registri esistenti che rendevano disomogenea la elaborazione dei dati.

Tale scelta è apparsa decisamente positiva in quanto oggi tale registro, se correttamente implementato, dà la possibilità di rilevare in maniera uniforme tutti i dati degli uffici giudiziari penali fornendo l’indubbio valore aggiunto di poter conoscere, in maniera più effettiva di quanto accadesse in passato, la qualità e la quantità del lavoro dei singoli uffici, dati rilevanti nelle scelte di politica giudiziaria, nelle rilevazioni statistiche e nelle valutazioni di professionalità.

Infatti il nuovo registro esige per il suo funzionamento l’inserimento di dati più numerosi rispetto ai registri precedenti, dati che, per essere utilizzabili, devono essere forniti al sistema con massima precisione, il che se nella fase iniziale, richiede un maggiore impegno del personale amministrativo, consente successivamente di migliorare la qualità dell’attività giudiziaria ed i relativi monitoraggi.

Con specifico riferimento alla concreta funzionalità del sistema è possibile osservare che, nonostante indubbi miglioramenti rispetto all’originaria versione fornita agli uffici, la versione

attuale si presenta ancora troppo lenta rispetto alle esigenze del personale amministrativo e dà vita a numerosi e ripetuti rallentamenti delle attività giudiziarie.

Alcune specifiche funzionalità appaiono ancora non performanti.

La gestione degli stralci dei procedimenti spesso richiede il ricorso all'intervento dell'assistenza, e criticità sono segnalate in relazione a procedimenti per i quali vi è una regressione di fase.

Quanto al modulo Banca Dati delle Misure Cautelari (BDMC), esso risulta di facile popolamento nella fase di inserimento della annotazione della ordinanza cautelare genetica, ma presenta dei rallentamenti evidenti nella fase di annotazione delle ordinanze di modifica o revoca della misura cautelare.

Peraltro, la circostanza che l'attuale sistema della banca dati misure cautelari non effettua il calcolo automatico dei termini di scadenza ma richiede un inserimento manuale della data di scadenza, rende il sistema poco appetibile per l'utente in quanto non competitivo con sistemi di calcolo automatico presenti sul mercato.

A questo si aggiunge che la BDMC non consente la implementazione parallela nel corso delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero (responsabile della scadenza in tutta la fase) e del giudice per le indagini preliminari (responsabile della scadenza nei momenti di disponibilità del fascicolo), essendo strutturata in modo tale che la implementazione è consentita solo al giudicante, pur non essendo questi nella disponibilità del fascicolo nella fase delle indagini preliminari. Anche questo aspetto induce a ragionare sulla necessità di un ripensamento del modulo.

Appare inoltre necessario un confronto sulle scelte ministeriali relative alla futura implementazione del Sicp, si pensi ad esempio alla elaborazione attualmente in corso di uno specifico modulo che gestirà le intercettazioni; così come è importante prevedere che in tale registro confluiscono anche altri dati quali ad esempio le gestioni delle amministrazioni giudiziarie e dei patrocini a spese dello Stato.

## **Gli applicativi di SICP**

Il registro informatizzato è legato ad una serie di applicativi la cui funzione è quella di consentire utilità sia al personale di cancelleria che ai magistrati.

### **Analisi dei singoli applicativi**

#### **1.a) Il Portale notizie di reato**

L'utilità del sistema portale notizie di reato è di portata dirompente soprattutto nel particolare momento storico in cui l'assenza di personale amministrativo incide particolarmente sulle attività a flusso continuo quale quella delle iscrizioni delle notizie di reato, sebbene allo stato la mancata

disciplina normativa non consente di superare il cd doppio binario (ovvero di evitare la trasmissione in cartaceo degli atti).

Il portale NDR consente agli organi di Polizia (le cosiddette “fonti esterne”) di iscrivere un’Annotazione Preliminare e di trasmetterla alle Procure di competenza.

Poi la Procura destinataria ritrova, nelle annotazioni preliminari, la notizia di reato trasmessa e può iscriverla nel proprio Registro Generale delle notizie di reato mediante il portale RegeWeb.

Successivamente il portale RegeWeb inoltra al Portale NDR informazioni relative alla iscrizione nel Registro Generale, come il Numero di Registro, la data di iscrizione del procedimento ed il magistrato assegnato.

L’utilizzo del portale rende indispensabile l’elaborazione di schede d’iscrizione condivise a livello distrettuale e di indicazioni comuni sulle modalità di redazione e di compilazione delle notizie di reato, al fine di consentire alle forze dell’ordine una trasmissione idonea ad implementare tutte le voci e i campi obbligatori di SICP.

Un’ulteriore esigenza nasce dalle indicazioni richieste provenienti dalle stesse forze dell’ordine ed espressa in maniera univoca durante le sessioni di formazione: quella di rendere omogenee le maschere del sistema SDI in uso al Ministero degli interni con quelle richieste da SICP.

In prospettiva il modulo NDR 2 dovrebbe consentire, previa integrazione con la piattaforma documentale, la trasmissione non solo dell’annotazione preliminare, ma della documentazione a supporto dell’annotazione stessa. In tale ottica sarebbe opportuno che il Consiglio Superiore della Magistratura si faccia portatore delle problematiche relative alla mancata previsione, allo stato, degli atti nativi digitali nel processo penale, che con la trasmissione telematica della CNR e dei suoi allegati potrebbero costituire la base del processo penale telematico e eliminare i depositi cartacei delle informative. In caso contrario la trasmissione telematica delle informative di reato e degli allegati non farebbe altro che spostare il problema riversando sugli uffici giudiziari la stampa degli atti.

Presupposto di tale evoluzione deve essere l’accertata capacità del sistema di “reggere” sia l’invio massivo della documentazione sia la possibilità di ricevere e gestire file multimediali.

### **1.b) L’applicativo Console del magistrato.**

La Console del Magistrato è uno strumento informatizzato che consente la pianificazione, l’organizzazione e l’ottimizzazione del lavoro del magistrato requirente e giudicante che, attraverso essa, e nello specifico consultando le voci “ruolo”, “agenda”, “calendario udienze” e “statistiche”, ha accesso immediato a tutte le attività ordinarie.

La Consolle è infatti collegata al SICP (Sistema Informatico della Cognizione Penale) e quindi, se da un lato “legge” le informazioni contenute nel SICP, da un altro consente di consultare le informazioni direttamente in tale ambiente, senza dover accedere ad altri moduli applicativi.

Le componenti principali della Consolle del Magistrato, rilevanti per i magistrati e da ognuno direttamente fruibili, sono:

- Ruolo: in esso sono indicati i fascicoli in carico al magistrato;
- Agenda: è un calendario/scadenziario di tutti gli impegni personali e delle udienze, con vista annuale, mensile, settimanale e giornaliera;
- Statistiche: consente di consultare le statistiche ministeriali;
- Monitoraggio: un insieme di statistiche generali sull’andamento del lavoro del magistrato e dell’Ufficio di appartenenza, con relativa rappresentazione grafica.

Il sistema garantisce che ogni singolo magistrato abbia la visibilità dei dati relativi solamente al suo lavoro, ai suoi impegni ed alle sue scadenze; il Presidente di sezione/Procuratore Aggiunto, oltre alla propria attività, ha la visione di insieme della sua sezione (e quindi di ogni componente della sua sezione); il Presidente del Tribunale/Procuratore della Repubblica vedrà l’intero settore nel suo complesso.

L’esperienza dimostra che La Consolle del Magistrato prometta più di quanto in effetti assicuri. La presenza di un calendario che possa essere condiviso con i colleghi e, soprattutto, con il dirigente, ha poca utilizzazione pratica per assenza di un sistema che consenta la gestione dei turni e, quindi, la formazione di un calendario degli impegni dei magistrati in automatico (gestione allo stato assegnata al sistema “Calendar”, in fase di diffusione nazionale, studiato solo per gli uffici di Procura). Frustra il decollo dell’agenda di consolle, inoltre, la impossibilità di sincronizzare l’agenda di consolle con quella presente sugli smartphone, esigenza rappresentata da tutti gli utenti. Quanto allo scadenziario delle misure cautelari, come già detto, il sistema non prevede il calcolo automatico dei termini di custodia cautelare, circostanza che rende defaticante l’inserimento dei dati soprattutto con riguardo ai cd. maxi processi con centinaia di capi di imputazione, eventualmente con termini di misura cautelare differenti, nonché con riferimento alle diverse vicende delle misure cautelari, comprese le sospensioni e le proroghe dei termini medesimi. Va inoltre segnalato che il sistema non prevede la possibilità di inserimento parallelo nella fase delle indagini preliminari dei termini delle misure cautelari da parte del pubblico ministero (responsabile per l’intera fase delle eventuali scadenze) e da parte del giudice per le indagini preliminari (responsabile nei momenti in cui ha disponibilità del fascicolo processuale) e che lo stesso sistema, in particolare, prevede dopo

la decisione del giudice per le indagini preliminari la possibilità solo per il giudice di implementare la banca dati pur non avendo il giudice per le indagini preliminari la disponibilità del fascicolo (si pensi alle vicende della misura cautelare determinate dalle decisioni del Tribunale del Riesame).

Particolare modulo di Consolle è Giada2.

Il sistema GIADA supporta le assegnazioni della prima udienza per il Settore Penale del Tribunale dei procedimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Dibattimento (collegi e giudici monocratici), sulla base della specializzazione per “materia” di competenza.

L’obiettivo perseguito è quello della equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i giudici realizzato con criteri assolutamente automatici e predeterminati. Inoltre attraverso la piena integrazione con il sistema di registrazione SICP, i dati e le informazioni contenute nel registro penale informatico sono automaticamente disponibili in GIADA, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e correttezza del dato. Sulla base dei dati forniti nella richiesta il sistema calcola in automatico, con parametri predeterminati, il peso che rappresenta il carico di lavoro stimato per il procedimento. I processi sono così associati ad una determinata classe di peso e all’interno della stessa sono assegnati a rotazione a un giudice/collegio. GIADA consente l’accesso a diversi profili (Dibattimento, GIP, PM), ciascun profilo è autorizzato all’utilizzo di date funzionalità.

La configurazione dei parametri di valutazione dei processi resta affidata al Presidente del Tribunale. Il Pubblico Ministero ed il giudice per l’udienza preliminare/giudice per le indagini preliminari, accedendo al sistema rispettivamente tramite il profilo PM o GIP/GUP, può effettuare la richiesta di fissazione udienza al Dibattimento per citazione diretta. Risulta pertanto evidente l’ulteriore grande vantaggio, ossia quello di ottenere direttamente dal sistema informatico, secondo la configurazione del sistema decisa dall’ufficio di dibattimento, la prima data di udienza, evitando il passaggio di carte tra gli uffici o i contatti per ottenere l’indicazione della data.

Va evidenziato che la funzionalità di RIASSEGNAZIONE presenta allo stato un grosso limite in quanto il Tribunale non ha una configurazione propria per procedere a nuova assegnazione da Giada quando si tratta di processi introdotti da decreto di citazione diretta a giudizio. Quindi, in tali casi, in attesa di una modifica evolutiva del sistema, dovrà procedersi alla apertura di un ticket per procedere a riassegnazione automatica per la individuazione del giudice. La creazione di una autonoma configurazione lato dibattimento ai fini delle rifissazioni di udienza sia per richieste provenienti dal PM che dal gip/gup dovrebbe opportunamente essere accompagnata dalla inibizione al richiedente data della possibilità di procedere in via autonoma a nuova richiesta di data della prima udienza dibattimentale su Giada2, mediante la procedura di annullamento data in sicp. Infatti, essendo l’annullamento della data di udienza, per qualsiasi ragione, una prerogativa del Tribunale,

gli utenti richiedenti data (P.M. o Gip/Gup) devono opportunamente farne richiesta al Tribunale che provvederà, in caso di accoglimento, all'annullamento della data da Giada, autorizzando l'utente richiedente data ad annullare la data in Sicp e ad avanzare eventuale nuova richiesta mediante il sistema.

In caso di passaggio del ruolo da un magistrato ad un altro, il sistema allo stato attuale non è in grado di far subentrare il nuovo magistrato nella medesima posizione (coda) del magistrato precedente. Il sistema infatti in tali casi considera in automatico il nuovo giudice che subentra in un ruolo con coda 0, come se il giudice partisse da ruolo 0 e non tenendo conto pertanto dei fascicoli ereditati.

Giada2 non supporta le fissazioni prima udienza dei giudizi introdotti con rito per direttissima e quelli introdotti da appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace. Opera allo stato solo per il primo grado.

### **1.c) L'applicativo atti e documenti.**

Atti e documenti consente di estrarre i dati dal registro per la redazione degli atti processuali e di salvare gli atti così redatti all'interno della piattaforma documentale di Sicp (PDOC) con possibilità di richiamare lo stesso ad ogni evenienza. Inoltre, tutti i soggetti che nelle fasi successive dovranno redigere un atto potranno utilizzare i dati, i capi di imputazione e le macro che saranno stati inseriti nel fascicolo dagli utenti precedenti. Le scarse performance della versione finora messa a disposizione dal Ministero – Atti e documenti1 – che si presenta molto poco duttile rispetto alle esigenze dell'utente, ha suggerito di attendere la distribuzione negli uffici della nuova versione (atti e documenti 2.0) per la quale alcuni uffici del distretto sono stati individuati dalla Dgsia come uffici pilota per la sperimentazione prodromica alla diffusione nazionale. Il nuovo applicativo è stato sviluppato secondo una logica down-top partendo proprio dall'esperienza di buone prassi di alcuni uffici di merito. Il sistema consente la gestione automatica dei flussi di lavoro partendo dal documento in quanto la certificazione dell'atto con un semplice click modifica l'iter corrispondente del registro informatico, in tal modo agevolando il lavoro delle cancellerie e migliorando la qualità del dato. L'implementazione, all'interno di AED 2.0, delle funzionalità dei blocchi di testo e dell'archivio - anche storico- delle imputazioni, unitamente alla possibilità di creare il modello direttamente dalla redazione di un singolo atto, rendendo la “app” user friendly, dovrebbe agevolarne la diffusione tra i magistrati.

Si auspica che il Ministero a breve ne avvii la diffusione in esercizio. Ciò appare ancora più urgente in quanto AED 2.0 già supporta documenti nativi digitali con la funzionalità di firma remota e di deposito telematico degli atti.

## **Par. 2 Il gestore documentale.**

Il Tiap (trattamento informatico degli atti processuali) consente la scansione degli atti del procedimento penale dal momento della iscrizione a quello della sentenza, con conseguente creazione di un archivio documentale destinato a produrre effetti altamente positivi nella gestione organizzativa e giudiziaria dei singoli uffici.

Lo sforzo iniziale richiesto al personale amministrativo - più o meno gravoso a seconda che nell'ufficio vi sia o meno personale specificamente incaricato, anche con specifici progetti - è ampiamente compensato non soltanto dalla più efficiente gestione dell'accesso dei difensori nelle segreterie e cancellerie funzionali alla visione del fascicolo o al rilascio di copie, ma anche dalla possibilità concessa a tutti i magistrati di effettuare più agevolmente lo studio anche dei processi più articolati salvando la documentazione su una pen drive.

Riduttivo è parlare di mero documentale quando ci si riferisce al TIAP, in quanto non si tratta di un mero contenitore di atti processuali e documenti, quanto piuttosto di un sistema informatico che “gestisce” il fascicolo in tutte le fasi processuali. Il sistema in particolare consente nelle diverse fasi processuali la “creazione” di fascicoli informatici – mediante la cd. discovery - con una cadenza che ricalca perfettamente la creazione dei fascicoli processuali cartacei.

Poiché il sistema tiap impegna sullo stesso fascicolo digitale diversi uffici giudiziari (Procura della Repubblica e Tribunale) e, comunque, diversi settori del Tribunale (Gip, Riesame, dibattimento) appare indispensabile verificare la possibilità di modalità concordate tra gli uffici che “condividono”, rispetto al medesimo procedimento penale, l'utilizzo del gestore documentale, sia le modalità di apertura dei fascicoli, sia l'indicizzazione degli atti del fascicolo, sia infine le modalità di accesso agli uffici del Front Office.

Va evidenziato che il Tiap logga tutti gli accessi, consente statistiche personali, ed è gestore di pec e quindi anche di notifiche, in maniera alternativa a SNT, ma con la peculiarità e l'utilità che le notifiche vengono originate direttamente a partire dai documenti presenti nel fascicolo e i loro esiti automaticamente ricollocati nello stesso in relazione agli atti a cui si riferiscono, nella direzione del fascicolo interamente digitale.

Il sistema non è di nuova generazione, risalendo il varo nella versione in uso ancora oggi all'anno 2008. Sicuramente non è in linea con quelle che sono attualmente le innovazioni tecnologiche sul mercato. Tuttavia, per le ragioni sopraindicate, presenta comunque indubbe utilità per gli uffici.

Tra i limiti strutturali, si segnala la mancata configurazione autonoma del Tribunale del Riesame, che si “appoggia” sulla configurazione del g.i.p., correlato all'assenza di un Tiap distrettuale che

non consente di effettuare il cambio di stato, garantendo la continuità nella implementazione del fascicolo Tiap, dal g.i.p. distrettuale ai singoli uffici dibattimentali del distretto.

Per completare il flusso del procedimento in tutte le fasi di giudizio, occorrerebbe, infine, implementare la fase della Corte di Appello, prevedendo una configurazione ad hoc per la gestione del fascicolo in secondo grado e, infine, prevedere in Tiap la fase di giudizio in Cassazione, con possibilità quindi di gestione dei fascicoli presenti in Tiap in tutti i gradi di giudizio. E' di tutta evidenza l'implicazione di carattere organizzativo che una simile evoluzione tecnica del sistema comporterebbe, sia in termini di semplificazione dell'attività concreta di gestione del fascicolo, sia in termini di risparmio di spesa (basti solo riflettere sul dispendio di mezzi e persone per la reiterata fotocopia dei fascicoli, talvolta costituiti da numerosi faldoni, e per la trasmissione degli stessi ai gradi superiori). Peraltro, l'utilizzo del Tiap consentirebbe di scongiurare il pericolo di soppressione o dispersione degli atti, che talvolta si verifica nei vari passaggi tra uffici, anche solo per effetto della continua e ripetuta attività di copia degli atti.

Ai limiti tecnici del sistema si somma però anche il cattivo uso che del mezzo spesso fanno gli uffici giudiziari. Come è stato segnalato più volte proprio dagli utenti magistrati, purtroppo, non sempre si fa buon governo del sistema, per ragioni varie, che possono essere superate con l'impegno e la collaborazione di tutti. Infatti, frequentemente si nota che il personale, addetto alla acquisizione in Tiap degli atti processuali, inserisce all'atto della scansione una serie di dati che vengono persi, in quanto non visibili nella struttura ad albero del sistema. Tale inconveniente rende più difficoltoso lo studio dei fascicoli, soprattutto se corposi. Non vi è alcuna responsabilità delle segreterie o delle cancellerie, in quanto la perdita dei dati dipende esclusivamente da un problema di configurazione del sistema, che potrebbe essere agevolmente superato rendendo "obbligatorio" l'inserimento dei dati più significativi, rispetto alla immediata identificazione del contenuto degli atti, e "visibili" gli stessi nella citata struttura ad albero. Aspetti di criticità presenta inoltre lo studio del fascicolo processuale quando i faldoni visualizzabili in Tiap non sono nominati, o ancora quando si procede alla scansione in un unico atto Tiap di più atti posti l'uno di seguito all'altro (ad esempio, l'inserimento nell'atto Tiap denominato "certificato penale" di tutti di certificati penali degli indagati del procedimento penale, o nell'atto tiap denominato "atti allegati alla informativa" di tutti gli atti di indagine).

Il superamento delle criticità, solo esemplificativamente indicate, attuabile, da un lato, mediante la idonea configurazione del sistema e, dall'altro, con l'indicazione ai soggetti deputati all'inserimento degli atti di prescrizioni precise, eventualmente racchiuse in un vademecum, risulta tanto più necessario se si considera che talvolta la procedura di interpretazione degli atti in Tiap (che

consente l'utilizzo delle funzioni "cerca", in fase di studio, ed "esportazione"), per limiti del sistema, non ha esito positivo.

Altre volte, il mancato riconoscimento OCR degli atti (che consente l'utilizzo a pieno del sistema) dipende invece dalla procedura errata di scansione degli atti medesimi da parte dell'operatore. Anche sotto tale profilo, è pertanto opportuno che gli uffici giudiziari e, in particolare, le Procure della Repubblica, che spesso si servono per la scansione dell'opera degli organi di P.G., diano indicazioni chiare sulle specifiche tecniche da seguire nell'attività di scansione degli atti.

Senza dubbio, occorre sollecitare l'intervento del Ministero sugli aggiornamenti del sistema, che sono stati fermi per troppo tempo, dall'altro sensibilizzare gli uffici giudiziari circa un uso consapevole e attento dello stesso.

### **Par. 3 Notifiche penali telematiche**

Un'attenzione particolare va rivolta all'ormai consolidato utilizzo del sistema SNT (sistema notifiche telematiche).

L'attività di notifiche telematiche introdotte con il sistema SNT da dicembre 2014 non ha presentato particolari criticità sistemiche. Le notifiche sono effettuate in maniera semplice dagli operatori e la serialità delle operazioni spesso negli uffici del distretto vi è stata la predisposizione di specifiche unità organizzative dedicate a tali operazioni collegati o slegati dalle ordinarie cancellerie/segreterie.

SNT è senza dubbio un sistema migliore rispetto alla posta elettronica ordinaria in quanto consente l'archivio ed il controllo dei flussi. Inoltre, la notifica è immediata e non si passa più attraverso l'UNEP per la notifica. Tuttavia, sconta un limite fortissimo, che è il limite di tutti gli applicativi del penale, ossia la mancata integrazione in SICP. Ciò comporta che occorre scannerizzare l'atto da notificare ed inserire i dati senza potere importare gli stessi dal registro generale.

Alcune criticità sono emerse nel corso di attuazione. Ad esempio, il problema delle omonimie degli avvocati (che sarebbe ovviabile con l'indicazione del codice fiscale negli atti di nomina), la lentezza del sistema nel caricare documenti "pesanti", la mancanza di un sistema che consenta all'avvocato cui la notifica è stata effettuata per errore di rifiutarla. Inoltre, il sistema non è un documentale ma è solo uno strumento di trasmissione atti e non è consultabile dal magistrato neanche in lettura.

A questi due limiti da ultimo indicati è possibile ovviare mediante PEC-TIAP, utilizzabile ovviamente per i soli casi di fascicoli scansiti nel documentale. Il vantaggio è innegabile, in quanto la notifica, una volta effettuata con successo, torna nel fascicolo digitale in calce all'atto notificato e può pertanto essere controllata in ogni momento dal magistrato per verificare la fondatezza di

eventuali eccezioni. Inoltre l'atto da notificare è già scannerizzato nel sistema e le operazioni di notifica risultano molto più veloci ed agevoli.

#### **Par.4 Tribunale delle Misure di Prevenzione**

Presso le Sezioni Misure di Prevenzione era precedentemente in uso il sistema SIPPI, un sistema di gestione vigente dal 1° gennaio 2009 destinato a raccogliere tutti i dati relativi alle proposte di misure in materia di prevenzione. Il SIPPI, nato come banca dati, si è evoluto nel tempo fino ad assumere le caratteristiche di un "registro generale".

I limiti del sistema consistevano nel fatto che il sistema non era in grado di interfacciarsi con tutti gli organi promotori, di non essere un gestore documentale, di non interagire compiutamente con l'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni confiscati, di non consentire alcuno scambio di informazioni (relazioni e/o provvedimenti del giudice delegato) con gli amministratori giudiziari del procedimento, che conseguentemente dovevano avvenire per via cartacea, ovvero attraverso i tradizionali sistemi di posta elettronica.

In sostituzione di SIPPI è stato elaborato dalla D.G.-S.I.A. grazie ad un finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON) 2007/2013 - un nuovo applicativo, corrispondente all'acronimo di S.I.T. M.P. ("Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione"), destinato ad essere diffuso sull'intero territorio nazionale ma per ora entrato in funzione solo presso taluni distretti e, tra questi, presso gli Uffici Giudiziari di Napoli.

SIT-MP è un sistema destinato principalmente alle Procure, ai Tribunali, alle Corti di Appello e alle Procure Generali degli uffici giudiziari delle Regioni Obiettivo Convergenza.

I dati registrati da un Ufficio sono trasmessi agli altri Uffici per le rispettive fasi di competenza (anche se talune funzioni sono tuttora in fase di attivazione), con prospettiva fondata di conseguente riduzione dei tempi di lavoro e di errori dovuti alla digitazione delle stesse informazioni.

Oltre ai dati sono condivisi anche i documenti, semplificando così la consultazione del fascicolo processuale.

In sintesi, le principali caratteristiche del SIT-MP, che per taluni aspetti sono ancora in fase di sperimentazione/implementazione, sono:

- la gestione integrata di dati e dei documenti;
- il monitoraggio dell'intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- l'utilizzo della PEC per le notifiche e le comunicazioni (anche se allo stato sussistono problemi tecnici in via di approfondimento);
- la cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.

Il sistema, più specificamente, consente la gestione del procedimento di applicazione della misura di prevenzione (registrazione di fascicoli di accertamento e di fascicoli per l'applicazione della misura di prevenzione), nonché la fase di esecuzione tramite la registrazione di procedimenti relativi ad istanze di modifica o di aggravamento, oppure ad istanze di revoca e di revocazione, permessi, liquidazioni amministratori (atteso il recente ingresso dell'applicativo molte delle possibilità e/o funzioni offerte dal sistema sono tuttora in fase di sperimentazione).

La gestione integrata di questi eventi consente di avere una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati, nella Banca Dati Centrale in gestione alla Direzione Generale della Giustizia Penale, assicurando una più precisa esposizione delle informazioni in favore degli organi competenti alla destinazione dei beni.

SIT-MP, integrato con il sistema di gestione documentale, consente anche di dare attuazione a quanto disposto dal codice antimafia in materia di comunicazioni, che vengono assicurate a mezzo di una PEC integrata nel sistema (cfr. quanto sopra detto sul punto).

Le soluzioni tecniche adottate nella realizzazione del SIT-MP consentono anche di creare un sistema in grado di integrarsi con altri sistemi ed in particolare con il sistema delle Corti di Cassazione (con la quale il precedente sistema SIPPI non aveva alcun collegamento), con il sistema del Casellario, con il sistema SIDDA/SIDNA. Lo scambio di informazioni con la Corte di Cassazione assicura alla Corte un maggior numero di informazioni necessarie ai propri giudizi e, nel contempo, i dati delle proprie pronunce consentono di alimentare automaticamente il SIT-MP, evitando l'inserimento delle informazioni da parte degli uffici di secondo grado.

L'integrazione con il sistema del Casellario riduce le attività di cancelleria necessarie per la sua alimentazione, usufruendo dei dati già presenti nel sistema misure di prevenzione per la elaborazione delle schede e dei fogli complementari e per la elaborazione delle comunicazioni relative ai diritti elettorali.

I dati delle misure di prevenzione patrimoniali vengono messi a disposizione anche ad altre Amministrazioni pubbliche, quali l'ANBSC. Questa cooperazione è finalizzata ad offrire al predetto Ente i dati necessari alla iscrizione dei propri procedimenti. Inoltre, i dati delle risorse finanziarie sequestrate e confiscate gestiti dal SIT-MP sono inviati automaticamente al sistema di gestione del Fondo Unico Giustizia, consentendo così di conoscere in tempo reale gli importi sequestrati e le somme definitivamente confiscate da versare all'Erario.

Nel SIT-MP è previsto anche il fascicolo di gestione per le attività del giudice delegato ed è in fase di implementazione la possibilità di ricevere, mediante l'utilizzo di una piattaforma cd. "specchio", i dati direttamente dagli amministratori giudiziari, con i quali la prospettiva è di condividere le metodologie fin ad oggi utilizzate con successo nel settore civile.

Inoltre, le cancellerie possono redigere automaticamente i moduli per le annotazioni nei registri immobiliari.

E' prevista anche una consolle per la predisposizione di provvedimenti e di modelli di cancelleria.

L'estrazione dei dati contenuti nel sistema SIT-MP consente al Dicastero della Giustizia di elaborare statistiche e, quindi, di produrre, tra l'altro, relazioni agli organi istituzionali sull'andamento dei sequestri e della confische nel Paese, sul numero di revoche, sul dato complessivo dei beni destinati (anche se, analogamente a quanto già avveniva per il SIPPI, non è stata presa in considerazione la possibilità di includere nel dato statistico le c.d. procedure incidentali afferenti richieste di permessi, di modifiche, di revoca, incidenti di esecuzione e, più in generale, provvedimenti relativi ad istanze di varia altra natura).

### **Par.5 Tribunale di Sorveglianza**

Per i Tribunali di Sorveglianza è previsto il sistema informativo uffici di sorveglianza (SIUS).

Si segnala che l'utilizzo di SIUS in Italia è a macchia di leopardo. In molti uffici di sorveglianza il sistema infatti non viene utilizzato nella redazione e conservazione dei provvedimenti da parte dei magistrati di sorveglianza; situazione questa che pregiudica la fondamentale esigenza di una efficiente gestione della "storia del detenuto" attraverso il necessario utilizzo del sistema informatico, che presenta un dato di assoluto vantaggio, ossia quello di essere in rete nazionale.

Se da una parte si impone l'esigenza di individuare un eventuale percorso di miglioramento della sua funzionalità ai fini della realizzazione di una cartella informatica unica del detenuto, denominato anche fascicolo del condannato, dall'altra appare quanto mai opportuna la previsione di mirati corsi di formazione volti a sensibilizzare e ad implementare la più opportuna utilizzazione del SIUS.

Va segnalato infine che notevoli difficoltà di gestione si registrano dal mancato completamento del programma di informatizzazione ripetutamente sollecitato alla D.G.S.I.A. per consentire l'accesso in via diretta ed autonoma al SIUS da parte degli avvocati difensori agli atti ostensibili delle procedure di interesse a mezzo apposite postazioni informatiche (c.d. funzione sportello).

### **Par. 6 Procura e Tribunale per i Minorenni**

Una specifica segnalazione merita la situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari minorili, del tutto tagliati fuori, allo stato, da un efficace e moderno servizio di informatizzazione, e da ogni implementazione del sistema.

Gli uffici minorili non sono transitati in Sicp, essendo dotati di un differente sistema (SIGMA), all'epoca elaborato per far fronte alla specificità di tali uffici, ma divenuto nel tempo del tutto inadeguato a farvi fronte.

Il sistema SIGMA in uso presenta notevoli criticità, trattandosi di un sistema rigido che non si adatta facilmente alle novità legislative, con conseguente difficoltà nell'adeguamento delle maschere alle esigenze sopravvenute.

I limiti di SIGMA sono noti:

- non è concepito come sistema informatico di gestione del fascicolo, bensì come un mero contenitore dotato di un'indicizzazione manuale;
- non è utile per lo scambio di atti tra Ufficio Requirente e Gip e/o Tribunale, in quanto non consente la scelta degli atti e il dialogo tra Uffici;
- non è utile per l'utenza, che di fatto non ha accesso ad una catalogazione automatica degli atti;
- non è possibile distinguere gli atti ostensibili da quelli che non lo sono.

Con riferimento all'Ufficio di Procura, poi, esso è dotato di due registri, uno penale, l'altro civile, che dialogano solo parzialmente tra loro, essendo stati concepiti su piattaforme diverse.

Il problema non è di poco conto, se si tiene presente la stretta correlazione esistente, in quegli uffici, tra i due registri, che contengono, ciascuno per i propri aspetti (personale e fattuale), la storia di ciascun minore. Sarebbe, pertanto, auspicabile la creazione di un registro unico.

Nel tempo, la palese inadeguatezza del sistema si è manifestata attraverso alcune criticità, ad oggi non superate, che ne inficiano la efficacia e la rapidità nell'utilizzo, ad esempio:

- il Sigma consente la ricerca di procedimenti iscritti a carico dello stesso indagato, ma il risultato è costituito da un elenco numerico dei fascicoli, senza possibilità di apertura diretta, con conseguente necessità di entrare nel singolo fascicolo, per verificare se è pertinente;
- vi è necessità di creare un portale notizie di reato per la Procura dei Minorenni;
- quando si riuniscono i procedimenti, il sigma duplica l'indagato e la notizia di reato;
- non è possibile indicare nel registro l'avvenuta notifica alle pp.oo. dell'avviso di conclusione delle indagini, nei reati con violenza alla persona;
- non è possibile modificare il termine di scadenza del termine delle indagini preliminari, che, a prescindere dal titolo di reato, si assesta automaticamente su quello di sei mesi;
- le statistiche non sono precise, e risentono dell'indicazione di numeri falsati;
- il sistema fornisce risposte differenti alla medesima query.

Il discorso degli uffici minorili, dal punto di vista dell'informatizzazione, risente evidentemente delle incertezze circa la sorte di tali uffici, che rendono poco proficuo allo stato una scelta anche di investimenti sul preesistente sistema.

E' tuttavia necessario evidenziare che, qualunque sarà la scelta della collocazione ordinamentale di tali uffici, si pone -e si porrà- il serio problema di rivedere i sistemi in uso e -nel caso in cui dovessero essere sostituiti- di recuperare in sede di data entry tutti i dati acquisiti negli anni.

### **Gli uffici di legittimità**

In Corte di Cassazione e presso la Procura Generale della Corte lo stato del processo di informatizzazione assume connotati molto diversi da quanto sta avvenendo negli uffici di merito.

La natura peculiare dell'ufficio, che utilizza il registro informatizzato SIC che si articola in SIC civile e Sic penale, destinato a ricevere ricorsi da tutto il territorio nazionale, impone specifiche modalità d'azione che sono regolate da tempi e modi diversi rispetto agli altri uffici giudiziari.

Al momento si è proceduto alla informatizzazione delle notifiche civili e penali con risultati deflattivi notevoli e con un significativo recupero di tempo ed efficienza.

E' in corso di realizzazione il successivo passo costituito dalla realizzazione del deposito telematico dei ricorsi civili, obiettivo che, seppur complesso, appare di più immediata praticabilità rispetto al deposito telematico penale; in quest'ultimo caso, infatti, la previsione del deposito del ricorso presso il giudice che ha emesso il provvedimento, impone la necessità di dover elaborare ex novo una forma di collegamento telematico tra gli uffici di merito e la Corte.

Un'esigenza particolarmente sentita negli uffici di legittimità è quella di ottenere quanto prima, nelle more di ulteriori sviluppi di un processo penale di legittimità, la disponibilità di una consultazione dematerializzata degli atti dei procedimenti.

La mole dei ricorsi pendenti presso la Corte fa sì che quella indicata costituisca una vera esigenza imprescindibile per uno studio più agevole degli atti che sia svincolato dalla predisposizione del fascicolo cartaceo.

Va infatti osservato che sovente gli stessi atti sono richiesti per lo studio del procedimento contemporaneamente sia dai giudici della Corte che dalla Procura Generale, il che comporta o che vi siano attese per la documentazione richiesta o il proliferare di copie.

Un organizzato utilizzo degli atti scansati, quindi, migliorerebbe certamente le condizioni di lavoro dei giudici di legittimità che, data anche circostanza che provengono da tutto il territorio italiano, ben potrebbero importare su pen drive il fascicolo scansato nella sua interezza e studiarlo anche da lontano con maggiore facilità.

Sul punto, che allo stato appare una vera e propria priorità, l'Anm auspica che ci sia una forte attenzione ed impegno da parte del CSM e della DGISA.

### **Par.7 La formazione**

Sul fronte della formazione in materia informatica molto si è fatto negli ultimi anni.

La Scuola Superiore della Magistratura organizza ormai dal 2014 più corsi di formazione permanente, finalizzati alla diffusione della conoscenza dei sistemi informatici e, in generale, della cultura della innovazione sia in ambito civile che penale.

Sul punto, si segnala che, pur essendo stati aumentati negli anni i corsi dedicati alla telematica, gli stessi, per ovvie ragioni, non sono in grado di assicurare una formazione a tappeto dei magistrati, che ormai quotidianamente sono chiamati ad utilizzare i sistemi stessi.

L'eventuale gap di formazione, in parte potrebbe essere superato con l'incremento di corsi di formazione decentrata.

Sul punto si segnala l'intuizione del Consiglio Superiore della Magistratura che dal 2015 ha previsto, di concerto con la Scuola Superiore della Magistratura, una nuova formula che vede uniti la formazione decentrata ed i Rid del distretto; soprattutto di recente, tali incontri sono stati numerosi in tutta Italia e sebbene si avverta la necessità di raccordarli con quelli predisposti a livello centrale e con la formazione che il CSM predispone per i RID ed i Magrif, hanno indubbiamente contribuito in maniera significativa alla diffusione delle conoscenze del settore.

In relazione alla formazione posta in essere dal Consiglio Superiore va fatta qualche breve osservazione.

Il corso annuale predisposto per Csm appare insufficiente a garantire ai RID ed ai Magrif le conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione.

Alla luce di tale considerazione è apparsa di grande utilità la recente collaborazione sviluppatasi tra Dgsia e Csm - di cui si auspica la continuità anche con il coinvolgimento della Scuola Superiore della magistratura - che si è trasfusa in un ulteriore corso articolato in più sessioni dedicato ai Rid ed ai magrif.

Infatti, affinché si possa contare su una efficace formazione a cascata che dai Rid ai magrif si riversi nel distretto di esercizio delle funzioni è opportuno che i formatori conoscano bene i sistemi in uso e che, siano tempestivamente aggiornati sulle eventuali rilevanti modifiche che il DGSIA apporterà agli applicativi.

A tale scopo potrebbe essere utile, che il CSM ed il DGSIA mettano a disposizione dei Rid ambienti di formazione sui sistemi in uso e sui nuovi destinati ad entrare in esercizio, ciò consentirebbe una

più capillare ed aggiornata padronanza dei sistemi oggettivamente irrealizzabile con i tradizionali strumenti di formazione.

Un'ulteriore esigenza fortemente sentita è quella di articolare la formazione sui sistemi in due livelli di complessità per consentire ai Rid ed ai magistrati di recente nomina di acquisire le nozioni fondamentali per lo svolgimento della loro funzione, ed ai Rid ed ai magistrati più esperti di perfezionare e migliorare le loro attività.

Appare, inoltre imprescindibile che il CSM e la SSM investano maggiori energie nella formazione dei dirigenti e dei MOT in tirocinio mirato sui temi dell'informatica giudiziaria e sui sistemi che i primi saranno chiamati a governare ed i secondi ad utilizzare.

Una simile esigenza, tra l'altro si ravvisa in tutti i corsi di formazione centrale dedicati alla riconversione di funzioni.

Per potenziare la validità dell'offerta formativa, che nonostante gli sforzi non appare ancora sufficiente a diffondere a tutti i magistrati nel settore informatico, la proposta dell'Anm è di valutare la possibilità di dare vita a nuovi modelli di formazione più adatti alla peculiarità del settore, quali ad esempio la predisposizione di corsi e-learning, o di tutorial sui sistemi in uso e sulle loro modifiche da predisporre in sinergia tra il CSM la SSM e il DGSIA.

Un tema parimenti meritevole di attenzione è la formazione del personale amministrativo deputato alla gestione ordinaria degli applicativi.

Per essi si auspica maggiore formazione prima e dopo la diffusione degli applicativi si auspica un loro affiancamento nelle fasi di introduzione e avvio di nuovi sistemi informatici.

Su questo specifico aspetto risulta fondamentale sul territorio il ruolo svolto dal Cisia. Pur essendo indubbia la delicatezza delle attività svolte dai Cisia, quanto alla gestione delle infrastrutture, dei Server, anche ai fini della attuazione delle politiche di sicurezza dei sistemi informatici, la scelta del DGSIA di nominare presso ogni Cisia dei referenti per ciascuno dei sistemi informatici in uso non comporta ancora nella pratica le utilità aspettate.

Da un lato, infatti, si registra in molti Cisia una vera e propria resistenza dei Cisia a divenire punti di riferimento degli uffici nella gestione dei sistemi informatici, dall'altro, anche laddove vi è tale disponibilità spesso la preparazione dei referenti non appare sufficiente ad assicurare una proficua interlocuzione.

#### **Par 8 Corretta imputazione dei dati nel registro informatico, bonifiche dei dati e statistiche.**

L'adozione di registri informatizzati pone problematiche del tutto inedite negli uffici giudiziari.

La trasposizione di una pluralità di dati su supporti informatici impone una riflessione approfondita sulla gestione dei registri de materializzati.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento appare opportuno prospettare due considerazioni.

La prima è che se nel settore civile la cultura della dematerializzazione è consolidata, ciò non è ancora avvenuto nel settore penale in cui, anche in presenza di previsioni che dispongono l'obbligatorietà del registro unico SICP il cambio di punto di vista appare ancora lontano: in alcuni uffici giudiziari si registra ancora l'esistenza di registri cartacei che affiancano quello informatizzato per alcuni tipi di funzioni, solitamente quelle più complesse da documentare.

Ciò ovviamente costituisce un vulnus nel funzionamento del sistema poiché il dato non inserito nel SICP non sarà estraibile e non sarà consultabile.

La seconda considerazione è che in molti uffici giudiziari ancora non si è ancora procedimentalizzata l'attività da svolgere nei casi di emergenza.

Fatte queste due considerazioni va detto che l'esistenza dei registri informatizzati ha incrementato l'esigenza di conservazione e di protezione degli stessi, che fino a poco tempo fa era solo una sicurezza di tipo fisico, diretta alla materiale conservazione del cartaceo ed ora acquisisce profili di maggiore complessità.

Da un lato, infatti, vi è l'esigenza di assicurare la durata nel tempo dei dati di registro, dall'altra di evitare che tali registri siano consultati da soggetti terzi tramite accesso abusivo ai sistemi.

Tale considerazione assume caratteri rilevanti soprattutto se si pensi che la natura dei nuovi registri consente non solo l'accesso ai singoli dati, come accadeva con il cartaceo, ma rende possibile l'estrazione aggregata di più dati massivamente.

Ed il dato di rilievo è che la realizzazione delle politiche di sicurezza dei sistemi, esigenza particolarmente sentita nel processo penale soprattutto nella fase delle indagini preliminari, a differenza della tradizionale sicurezza fisica, oggi è totalmente sottratta alla potestà dei singoli uffici giudiziari ed è rimessa al DGSIA e, per altri versi, alle ditte deputate alla manutenzione.

Un ulteriore aspetto significativo da evidenziare è la necessità di operare sui registri informatizzati con le stesse cautele adoperate in passato per la gestione del cartaceo.

Sovente si registrano situazioni in cui modifiche sui registri, vengono disposte unilateralmente dall'assistenza senza comprendere la distinzione tra lo strumento ed il valore giuridico dello stesso.

Le osservazioni svolte danno esattamente il senso della difficoltà di gestire i registri informatizzati che, lungi dall'essere solo uno strumento dell'attività di cancelleria costituiscono, oggi l'ossatura dell'intero processo di merito in quanto il dato in esso inserito è destinato ad essere utilizzato in primo ed in secondo grado in maniera condivisa.

La predisposizione dei registri informatizzati pone anche altri problemi collegati alla fase delicata del "*data entry*".

Negli anni si è assistito ad una politica ministeriale del tutto insoddisfacente per la quale sono stati messi in esercizio registri senza una adeguata ed approfondita conoscenza del personale delle modalità di inserimento dei dati negli stessi. Ciò spesso ha creato disfunzioni negli uffici giudiziari dovute alla insufficiente formazione che sono stati nel tempo difficili da eliminare.

L'adozione di registri informatizzati, implementabili con modalità che impongono una rivisitazione del lavoro tradizionale ha dovuto, tra l'altro scontare il problema della carenza d'organico e del dato di fatto che l'età media dell'attuale personale amministrativo, non più giovanissimo a causa del lungo blocco delle assunzioni, costituisce di solito un ostacolo all'utilizzo degli strumenti informatici.

Nonostante tali limiti intrinseci, risulta di fondamentale importanza, non solo richiamare l'attenzione di tutti gli addetti alla correttezza e precisione nella imputazione dei dati nel registro informatico, ma anche predisporre periodici piani di bonifica. Risulta infatti un dato accertato che la creazione delle false pendenze non dipende esclusivamente da errore umano nella registrazione dei dati, ma anche da fattori interni al sistema che prescindono dall'opera degli addetti (ad esempio, per effetto delle migrazioni o degli aggiornamenti).

Occorre segnalare che la Consolle Area Penale, anche nella nuova versione, ha evidenziato talune anomalie di funzionamento, per il frequente mancato aggiornamento della base dati nell'ambiente statistico, con conseguenti ostacoli alla possibilità di rapida estrazione delle statistiche secondo i modelli ministeriali, dei flussi di pendenza e delle statistiche comparate del lavoro dei magistrati. Si segnalano, altresì, le difficoltà di estrazione delle statistiche comparate collegiali per il mancato funzionamento in Consolle della voce "comparata collegiale".

Va evidenziato che tutti gli uffici giudiziari segnalano la inaffidabilità dei dati statistici, attribuendo le responsabilità, non solo alla non sempre corretta e completa imputazione dei dati da parte degli amministrativi nel registro informatico, ma anche ad anomalie di sistema, che sono state peraltro oggetto di specifiche relazioni inviate alla Dgsia.

La bonifica dei dati dei registri informatici, come è evidente, si ripercuote anche sulla attendibilità dei dati statistici.

La statistica giudiziaria è ormai diventata il fulcro attorno alla quale ruota l'organizzazione degli uffici giudiziari.

I dati ricavati dalla statistica giudiziaria forniscono indicazioni fondamentali per la valutazione della vita professionale del magistrato in quasi tutte le sue fasi: a) valutazioni quadriennali; b) nomina e conferma dei dirigenti; c) procedimenti disciplinari.

La statistica giudiziaria è poi una statistica "descrittiva" e dovrebbe, quindi, garantire «procedure per riassumere e presentare i dati e per descriverli attraverso strumenti matematici», dovrebbe, cioè,

fornire dati certi, agevolmente verificabili da parte dei soggetti coinvolti dalla stessa statistica ed idonei ad una comparazione su base nazionale.

Gli applicativi attualmente in uso sono in grado di fornire indicazioni attendibili per l'estrazione e la lavorazione di una statistica quantitativa ovvero di una statistica mirata all'asettica comparazione tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti.

La statistica quantitativa è, del resto, quella richiesta dalle principali griglie di rilevazione ministeriale ed è, altresì, quella massimamente utilizzata per giudicare sull'efficienza della gestione di un ufficio giudiziario.

L'enfaticizzazione della rilevanza della statistica giudiziaria quantitativa e la sua valorizzazione nella carriera del magistrato contribuisce alla creazione di un modello di giurisdizione molto attenta alla gestione numerica dei ruoli e non necessariamente orientata anche ad una valutazione della qualità del lavoro del magistrato (che spesso si manifesta attraverso atti intermedi non rilevati dagli applicativi e dalle griglie ministeriali).

Per modificare questo *trend* – che sembra inarrestabile – è necessario, per prima cosa, conoscere i limiti delle attuali rilevazioni statistiche e verificare se gli strumenti attualmente in dotazione degli uffici consentano di immaginare e proporre anche una nuova e diversa tipologia di statistica (che gli statistici definiscono *statistica qualitativa*).

Ciò che occorre ai fini della corretta valutazione del lavoro del magistrato è, da un lato, l'ampliamento delle "griglie" ministeriali con la rilevazione di dati statistici nuovi che consentano l'emersione del lavoro "nero" (si pensi ai provvedimenti interlocutori che in alcuni settori rappresentano la sostanza dell'attività lavorativa), dall'altro, l'adozione di sistemi che consentano la valorizzazione del *peso* del singolo fascicolo.

Si tratta di un tema complesso al confine con i cd. "carichi esigibili", ma che potrebbe almeno essere introdotto per una valutazione della complessità dei fascicoli movimentati in un determinato periodo storico associando al numero dei procedimenti definiti anche il valore complessivo.

## **Par. 9 Assistenza tecnica**

Il panorama dell'assistenza tecnica può essere così sinteticamente ricostruito: a livello nazionale il Ministero della Giustizia, DGSIA ha stipulato con il Raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI) Telecom Italia S.P.A. (capogruppo mandataria), SelexElsag S.P.A., Sirfin S.P.A., Progesi s.p.a. e Top-network SPA (mandanti) un contratto per la fornitura dei servizi di gestione sistemi ed assistenza applicativa nel sistema informativo del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari.

In virtù della specifica facoltà contrattualmente prevista (art. 22) il RTI, dopo averne fatto richiesta, è stata autorizzato a subappaltare le attività previste dal contratto.

E' quotidianamente segnalata la insufficienza delle risorse assegnate agli uffici giudiziari, a fronte della crescente diffusione della informatizzazione giudiziaria. La causa principale è da attribuire alla circostanza che il contratto di assistenza in corso è in regime di *prorogatio* e che, pertanto, fino alla stipula del nuovo contratto, non ci saranno altre risorse disponibili. I parametri vigenti di distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale sono costituiti essenzialmente dal numero di magistrati, dal numero di ticket aperti nella settimana e dal numero di postazioni di lavoro (oltre ad alcuni altri parametri correttivi, quali l'eventuale dislocazione dell'ufficio giudiziario su più plessi). In tale situazione, l'eventuale assegnazione di giornate uomo aggiuntive deve considerarsi di carattere eccezionale e non può essere prevista per far fronte a attività di carattere ordinaria di competenza degli uffici, quale l'attività di estrazione dei dati statistici per tutta la durata delle ispezioni ministeriali, per i costi derivanti per l'amministrazione.

A fronte della attuale situazione contrattuale, sono doverose alcune considerazioni.

Come già accennato, l'incremento delle novità informatiche ha profondamente legato l'esercizio della giurisdizione all'efficienza dell'assistenza.

La scelta ministeriale di affidare l'assistenza a ditte esterne si è rivelata in parte fallimentare e foriera di complicazioni nei rapporti spesso caratterizzati dalla mancata comunicazione agli uffici delle informazioni di base.

Spesso l'efficiente utilizzo di un sistema in uso è collegato alle vicende societarie della ditta che lo ha elaborato, e sovente nell'alternanza di ditte non si gestisce con accuratezza la trasmissione del know how dei sistemi, il che crea disfunzioni e ritardi nelle attività.

A ciò va aggiunta, l'assenza nei ruoli della amministrazione della giustizia di personale presso gli uffici giudiziari, dotato di competenze tecniche. Il personale è infatti spesso insufficiente, anche a far fronte alle ordinarie attività di ufficio, e in avanti con gli anni. Lo stesso inoltre non è stato selezionato anche con riguardo a specifiche competenze tecniche, ormai indispensabili allo stato attuale della informatizzazione. Anche le attività che dovrebbero essere considerate ordinarie, e per le quali non è pertanto prevista contrattualmente la collaborazione della assistenza, richiedono infatti "attitudini tecniche" che non possono essere pretese dall'attuale personale amministrativo. Nella pratica, ciò che infatti si sta verificando è la presenza di uffici giudiziari che viaggiano a velocità diverse. Negli uffici giudiziari di grandi e medie dimensioni è infatti statisticamente più probabile individuare personale amministrativo con attitudini tecniche, in quelli di piccole dimensioni, al contrario, risulta arduo anche individuare personale idoneo a comporre gli istituendi uffici innovazione (la cui istituzione è prevista dalla Circolare del CSM su Rid e Magrif del 26 ottobre 2016).

Un ulteriore aspetto che merita di essere meditato si riferisce all'esistenza di una prassi non corretta di molti uffici giudiziari di non aprire il cd. Ticket per la risoluzione dei problemi.

Il sistema dei ticket è invece fondamentale per fornire un quadro dell'efficienza dell'applicativo in uso ed è evidente che laddove le difficoltà non vengono trasfuse in tale richiesta la conseguenza è che, ad un monitoraggio delle richieste rivolte all'Help desk, il sistema risulterà, fintamente, efficiente.

Su punto appare molto importante un'attenzione più mirata dei capi degli uffici e delle dirigenze amministrative, non potendosi trascurare che la corretta e tempestiva evasione dei ticket aperti comporta anche conseguenze in punto di corretto adempimento del contratto e condiziona i relativi pagamenti da parte della amministrazione della giustizia.

Da ultimo va segnalata come nota positiva l'attuale riformulazione da parte dell'assetto della manutenzione negli uffici, pensata non solo per incrementare il livello di servizio reso ai cittadini ma anche per evitare che possano crearsi posizioni di monopolio nei servizi resi.

#### **Par.10 Gestione delle reti**

Un'altra problematica emersa è quella della obsolescenza delle reti in uso, spesso non in grado di veicolare con efficienza e rapidità la mole di informazioni che sono chiamate a gestire in un distretto di grandi dimensioni.

Non è difficile osservare che esse risalgono a periodi in cui l'impatto dell'informatizzazione rispetto ad oggi era di dimensioni assolutamente ridotte e che l'implementazione del processo civile telematico e le recenti novità in tema di processo penale hanno reso assolutamente inadeguate reti strutturate per finalità diverse e risalenti nel tempo.

Sarebbe auspicabile sollecitare una maggiore attenzione del Ministero, delle Dirigenze degli uffici giudiziari e del Consiglio Superiore a creare canali di comunicazione con le amministrazioni locali in ordine alle attività logistiche da compiere per l'attivazione di reti e linee.

#### **Par. 11 Dotazione HARDWARE**

La questione dei tempi di approvvigionamento degli strumenti informatici è annosa ed è in gran parte determinata dai tempi burocratici delle gare, imposti dalla legge, e dalla necessità di acquistare con ciascuna gara un quantitativo confacente al fabbisogno, comunicato dagli uffici giudiziari, evitando giacenze eccessive, in considerazione della veloce obsolescenza degli stessi strumenti. Altra problematica è connessa all'obbligo per legge di procedere alle gare a mezzo Consip, che di fatto si traduce talvolta nell'acquisto di prodotti "non performanti" (il parametro economico del massimo ribasso rischia di ridurre la qualità dei prodotti acquistati).

I limiti dell'attuale sistema sono costantemente segnalati dagli uffici giudiziari, che purtroppo spesso si trovano nella difficoltà di non riuscire a fare fronte alle esigenze dell'ufficio. La situazione suggerisce di richiedere maggiore sinergia tra Ministero e uffici Giudiziari sul fronte delle forniture. Sarebbe infatti auspicabile conoscere orientativamente i tempi delle forniture, in modo da potere preventivare tra una fornitura e l'altra le esigenze connesse alla natura obsolescenza delle macchine e alle presumibili avarie richiedendo la fornitura di adeguate scorte di magazzino, per l'intervento rapido di sostituzione.

Va nel settore introdotta una Best Practice nelle relazioni tra Ministero e Uffici Giudiziari, per il tramite del Consiglio Superiore della Magistratura, che consenta di superare le attuali criticità.

### **La salute degli operatori**

L'esigenza di consultare tutti i documenti solo sul terminale può comportare seri rischi alla salute per tutti gli operatori e, in particolare, per i magistrati che dedicano tempi lunghi alla visione di tutti gli atti a video, verificare la corrispondenza tra le asserzioni contenute nelle memorie conclusive e gli atti del fascicolo, aprendo e chiudendo le "finestre" e cercando all'interno dei documenti in pdf il dato che interessa consultare.

In un recente sondaggio rivolto a tutti i magistrati italiani nell'anno 2017 dall'ANM è emerso che "l'88,82% dei magistrati dichiara di trascorrere davanti al videoterminale da 20 a 40 ore settimanali o più del proprio tempo lavorativo. Ciò malgrado, il 54,39% non è mai stato sottoposto dall'Amministrazione a visita oculistica, il 26,36% non più d'una volta in carriera. Il 56,54% si dichiara privo in ufficio d'una lampada o d'una fonte luminosa che direzioni opportunamente il fascio di luce sulla scrivania. Tutto ciò va ad aggravare la posizione d'una categoria che, forse anche per la natura intellettuale dell'attività, accusa deficit visivi diffusi: il 73,75% dei magistrati ha dichiarato di usare abitualmente occhiali o lenti per lavorare; la percentuale decolla al 90,91% tra i dirigenti degli uffici. Il 51,54% ha riferito di accusare sempre o frequentemente sintomi di affaticamento corporeo alla fine della giornata lavorativa, tipici d'un lavoro prevalentemente sedentario. Il 39% lamenta che il sedile su cui lavorano abitualmente non sostiene la regione lombare; il 35% dispone tutt'ora d'una sedia non scorrevole e regolabile, men che meno, dunque, ergonomica. Il 50,5% non sa a chi rivolgersi nell'ufficio per chiedere eventualmente un adeguamento della propria postazione di lavoro. Non sorprende, dunque, che gran parte (41%) dei magistrati utilizzi anche strumenti di proprietà personale nell'attività d'ufficio. Il campione di magistrati che hanno relazioni costanti o frequenti con soggetti a rischio di contagio da malattie infettive è sufficientemente probante (642 pari al 21,41% dei partecipanti). In 26 soltanto hanno riferito di potere utilizzare, in caso di necessità, dispositivi di protezione individuale.

Per le ragioni indicate si ribadisce quanto già affermato in passato, ossia l'esigenza non più procrastinabile di garantire la tutela della salute degli operatori, predisponendo una sorveglianza sanitaria e postazioni adeguate ed ergonomiche per il piano di lavoro, per l'illuminazione, per il sedile di lavoro, così come già previsto dal Dlgs 81/2008 per i lavoratori addetti ai videoterminali con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

### **Prospettive**

Alla luce di quanto fin qui descritto è possibile fare alcune riflessioni ed indicare le eventuali prospettive future d'azione che l'ANM si auspica siano oggetto di confronto e riflessione tra tutti i protagonisti del cambiamento.

In primo luogo appare necessario che, in relazione alle elaborazioni e scelte strategiche che si riferiscono al processo telematico il CSM, ed il Ministero continuino a porre in essere una continua e costante collaborazione, in quanto la tipologia dello strumento dato in uso al magistrato è in grado di condizionare il suo lavoro e le prerogative ordinamentali.

Altrettanto imprescindibile è che il CSM, anche avvalendosi del contributo della STO, dei Rid e dei Magrif, elabori una visione complessiva sulle prospettive evolutive e di gestione dei sistemi in atto da confrontare con quella ministeriale; esigenza ancor più attuale nel settore penale essendo imminente la gara per la reingegnerizzazione dei sistemi penali.

In questa prospettiva dunque al CSM spetta il compito di essere un interlocutore sempre più presente nei rapporti con la Dgsia, in grado di veicolare le esigenze della giurisdizione.

Sul punto è fortemente auspicabile che tale tendenza sia seguita anche in futuro in quanto la conoscenza dei meccanismi processuali e la consapevolezza dell'impatto della informatica giudiziaria sulla giurisdizione hanno reso maggiormente efficace negli ultimi anni l'azione della Dgsia, che si è da ultima caratterizzata dalla prassi positiva di coinvolgere sempre più di frequente in specifici tavoli tecnici - dedicati all'analisi, al miglioramento e alla progettazione dei vecchi e nuovi sistemi - anche personale amministrativo e magistrati.

L'attuale situazione rappresenta una premessa assolutamente positiva per la prosecuzione futura di una costante interlocuzione con l'organo di autogoverno

Nonostante questo trend positivo vi sono ancora numerosi nodi da sciogliere.

-La cultura ministeriale che finora ha caratterizzato la gestione dell'informatizzazione per la quale l'introduzione di nuovi sistemi ha la finalità di supplire alle carenze di organico del personale amministrativo non è condivisibile e merita un profondo ripensamento.

Tale lettura non è più convincente nella misura in cui i nuovi sistemi introdotti non sono volti alla mera automatizzazione delle attività materiali, ma sono strumenti per l'esercizio della giurisdizione e, in quanto tali, molto più complessi rispetto a quelli precedentemente in uso.

Tale fattore, quindi, impone al contrario un maggior dispiegamento di risorse umane con più elevate competenze e qualificazione tecnica, ancor più nei momenti di transizione da un sistema ad un altro. Gli investimenti nei soli applicativi non bastano, ed è indispensabile che a tale impegno economico si affianchino nuove assunzioni di personale.

- Un secondo aspetto è quello relativo alla necessità di predisporre ed impiegare i necessari stanziamenti per le infrastrutture destinate a supportare le innovazioni.

Il tema riguarda anche l'elaborazione di una rivisitazione delle attuali politiche di edilizia giudiziaria alla luce delle nuove necessità tecnologiche spesso impossibili da soddisfare in strutture edificante in tempi non recenti o con caratteristiche incompatibili con l'attuale funzionamento delle nuove modalità di comunicazione e connessione.

-Un terzo aspetto riguarda la scelta ministeriale di esternalizzare i servizi di manutenzione dei sistemi.

Sebbene la pluralità e la complessità raggiunta da tali sistemi, unitamente alle scarse risorse di personale umano negli uffici giudiziari, rende impensabile una totale internalizzazione dei servizi è pur vero che legare in maniera così stretta l'esercizio dell'attività all'efficienza ed all'azione delle ditte esterne costituisce indubbiamente uno dei punti più critici dell'innovazione giudiziaria.

La soluzione potrebbe essere quella di prevedere, tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari, specifiche figure aventi un profilo tecnico di elevata competenza cui venga attribuito il compito di gestire alcune funzionalità degli applicativi in uso senza dover ricorrere alla esternalizzazione di tutti i servizi.

Affinchè ciò sia possibile è tuttavia necessario che vi siano scelte definitive sulle architetture dei sistemi, in quanto è evidente che richiedere elevata professionalità ai singoli significa che essi abbiano avuto la possibilità di studiare ed approfondire il singolo sistema, e che poi tale sistema sia in uso negli uffici; poiché è evidente che una formazione su un sistema destinato a mutare completamente o ad essere periodicamente ripensato nella sue essenziali modalità di funzionamento vanificherebbe qualsiasi tipo di formazione specializzata.

-Un ulteriore profilo da evidenziare è quello inerente l'imprescindibile bisogno di elaborare soluzioni che consentano di superare uno dei maggiori problemi che l'adozione di sistemi informatizzati crea nel settore giustizia oggetto di continui interventi normativi sovente destinati ad incidere sulle disposizioni processuali.

Il forte rischio in questo settore è quello di realizzare sistemi che, all'esito della loro messa in esercizio, potrebbero essere già obsoleti per l'intervento di nuove disposizioni, atteso anche i tempi delle gare d'appalto, soprattutto quando sottoposte ai vincoli europei, necessarie ad apportare le modifiche più significative

L'impegno dell'Anm e del Csm deve pertanto tendere a dare impulso ad un coordinamento tra le varie articolazioni ministeriali al fine di affrontare congiuntamente le conseguenze delle modifiche normative che impattano sui sistemi in uso, che in questi casi, evidentemente, non possono più ritenersi tout court riforme a costo zero.

- Un ulteriore tema, fortemente sentito dagli uffici giudiziario è l'implementazione dell'organico dei CISIA locali, la cui azione spesso non garantisce l'efficienza dei sistemi non solo per una diffusa mancanza di formazione professionale del personale in essi impiegato ma anche l'esiguità delle risorse umane ivi destinate.

Anche in tale ambito appare fuorviante pensare che l'elaborazione di una tipologia di assistenza possa sopperire al necessario apporto numerico che consente a queste articolazioni ministeriali di svolgere in maniera efficiente il loro compito.

-Infine appare imprescindibile che il settore civile e quello penale vengano portati allo stesso livello d'informatizzazione al fine di assicurare agli utenti dei due ambiti le stesse garanzie di efficacia e di fruibilità di semplificazione che inevitabilmente l'informatizzazione offre.

-Al Csm ed alla Scuola Superiore della Magistratura, nel rispetto delle relative competenze si chiede un maggiore impegno nella sensibilizzazione delle dirigenze giudiziarie rispetto ai temi dell'informatizzazione.

La complessità delle forme del processo civile e del costituendo processo penale giudiziario impongono uno sforzo comune per garantire a coloro che sono destinati a ricoprire ruoli apicali di conoscere le potenzialità dei sistemi, in quanto essi saranno destinati a governarli ed a modulare l'organizzazione degli uffici anche in funzione delle innovazioni obbligatorie o facoltative.

Roma, 19 marzo 2018.

Il presidente della commissione

Rossella Marro